

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-quater**}
N. 13

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **AMICI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

VITTORIO SGARBI

(deputato all'epoca dei fatti)

pendente innanzi alla Corte di Cassazione
(proc. n. 1691/98 RGNR)

Presentata alla Presidenza il 7 maggio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Vittorio Sgarbi, deputato nelle legislature dall'XI alla XIV, con riferimento a un procedimento penale (n. 1691/98 RGNR) pendente davanti alla Corte di cassazione.

Nel capo d'imputazione — rubricato come diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno di pubblici ufficiali e attribuendo un fatto determinato — si attribuiscono allo Sgarbi le seguenti dichiarazioni riferite ai magistrati della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano dottori Francesco Saverio Borrelli, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, rilasciate in data 24 febbraio 1998 nel corso della trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani* da egli condotta: « *allora, parlerò per concludere sul tema della vita e della morte con le parole di un morto, che già nel 1993 aveva fotografato perfettamente Di Pietro, Davigo, Colombo e Borrelli, ovvero gli uomini che non vorrei definire con una parola sintetica perché mi querelano, ma che lo hanno fatto morire. Gli uomini che lo hanno indotto ad uccidersi. Va bene così? C'è un'altra parola per definirli? Non la dirò. Gli uomini che ... lo hanno spinto al suicidio* ». Tali dichiarazioni sarebbero state pronunciate mentre veniva mandata in onda l'immagine di Gabriele Cagliari.

La Giunta aveva già esaminato la vicenda nella seduta del 28 gennaio 2003, pronunciandosi a favore dell'insindacabilità pur in presenza di rilievi critici dell'allora opposizione (si veda in proposito il Doc. IV-*quater* n. 54). Era intervenuta in seguito una sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 16 ottobre 2006, che

aveva ritenuto l'*ex* deputato Sgarbi non punibile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La decisione è stata tuttavia impugnata dalle parti civili dottori Francesco Saverio Borrelli, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo innanzi alla Corte di cassazione.

Il caso, non essendo stato definito dall'Assemblea nella XIV legislatura, è tornato quindi all'esame della Giunta nella seduta del 24 aprile 2007, ove si è osservato che, pur essendo la critica alla magistratura un tema politico a lungo coltivato dallo Sgarbi, non esistono atti parlamentari cui ancorare le precise accuse formulate nel caso specifico. Poiché fra l'altro lo Sgarbi è stato assolto nel primo grado di giudizio, sembrerebbe opportuno che egli seguiti a difendersi nel processo e non dal processo. Tanto più che in data 18 aprile 2007, la Giunta all'unanimità ha approvato un documento recante i criteri generali di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, secondo cui l'insindacabilità è da escludere quando il deputato usi espressioni che contengano l'accusa a persone nominate di fatti falsi o indimostrati. La maggioranza della Giunta ha ritenuto proprio questo essere il caso, visto che di fatto lo Sgarbi accusa i magistrati del *pool* di Milano vuoi di aver ucciso indirettamente il Cagliari o comunque di averlo indotto ad uccidersi.

Per questi motivi la Giunta a maggioranza propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sesa AMICI, *relatore*.